

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 5 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3573 - Area Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela Ambiente, Protezione Civile - **Applicazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Individuazione delle categorie di edifici e opere infrastrutturali di competenza regionale di interesse strategico ai fini protezione civile in conseguenza di un eventuale collasso.**

omissis

VISTO

- la Legge Regionale 7 gennaio 1993 n. 9;
- l'art. 5 comma 3 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001 n. 401;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, e in particolare l'art. 94 comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;
- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 3;
- la delibera di G.R. n. 5447 del 13 novembre 2002 inerente la "Riclassificazione sismica del territorio campano";
- la delibera di G.R. n. 335 del 31 gennaio 2003 recante "Procedure tecnico-amministrative per la verifica strutturale degli edifici e delle infrastrutture pubbliche e l'analisi geologica in prospettiva sismica del territorio campano";
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche";
- il D.P.G.R. n. 195 del 27 marzo 2003 recante "Regolamento per la disciplina della fase transitoria di applicazione delle norme tecniche nei comuni dichiarati "riclassificati sismici";
- la delibera di G.R. n. 2322 del 16 luglio 2003 concernente modifiche e integrazioni alla delibera di G.R. n. 335/2003 a seguito dell'O.P.C.M. n. 3274/2003, che all'art. 2, comma 2 della procedura tecnico-amministrativa allegata individua in sede di prima applicazione le opere di rilevante interesse pubblico ovvero a particolare rischio in relazione alle caratteristiche d'uso ai sensi del D.P.G.R. 195/2003;
- il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003 con il quale sono stati definiti gli elenchi delle opere di competenza statale da assoggettare alle verifiche di cui all'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 3274/2003;

CONSIDERATO:

- che la citata ordinanza n. 3274/2003 dispone, tra l'altro, l'obbligo di procedere alla verifica dell'adeguatezza sismica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari entro cinque anni, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e affida alle Regioni il compito, entro i sei mesi dalla data dell'Ordinanza, di:
 - elaborare il programma temporale delle verifiche;
 - individuare le tipologie degli edifici da sottoporre a verifica;
 - fornire ai soggetti competenti (i soggetti proprietari) le necessarie indicazioni per le relative verifiche tecniche;
 - stabilire il livello di adeguatezza di ciascuno di essi rispetto a quanto previsto dalle norme.
- Che il contenuto dell'ordinanza 3274/2003, con particolare riferimento all'obbligo di verifica del patrimonio edilizio ed infrastrutturale strategico, trova perfetta corrispondenza, con gli obiettivi e le azioni già disposte dalla Giunta Regionale della Campania, con la citata procedura tecnico-amministrativa approvata con delibera di G.R. n. 2322/2003.

- Che il gruppo tecnico dei rappresentanti delle Regioni e Province Autonome istituito presso la conferenza unificata dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome per l'esame delle problematiche derivanti dall'applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 dopo approfondita valutazione e discussione ha in sintesi concordato sulle seguenti considerazioni:

- di prendere atto del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003, con cui sono stati definiti gli elenchi delle opere di competenza statale da assoggettare a verifiche, e di ritenere opportuno che gli elenchi delle opere di competenza regionale siano definiti in forma congruente con quelli dello Stato, in modo da rendere i due insiemi coerenti, non sovrapposti e complementari.

- di formulare gli elenchi in maniera abbastanza generale, nella consapevolezza che tale scelta debba contemperare sia gli aspetti relativi allo screening di adeguatezza alla norma del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente, con un potenziale universo di riferimento molto ampio, sia quelli relativi alla realizzazione di nuove opere, la cui progettazione dovrà essere immediatamente conforme alla nuova normativa-tecnica, con le conseguenti problematiche tecnico-operative-amministrative connesse con le attività di controllo dei progetti;

- In merito ai criteri ispiratori per la determinazione di livelli di priorità nell'ambito del programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3274/2003, che gli stessi siano essenzialmente ricondotti alla potenziale perdita di vite umane, con attenzione a categorie di cittadini particolarmente disagiati (bambini, malati, anziani, ecc.).

- Che Sulla base delle considerazioni sopraesposte, dopo approfondita analisi, sono stati definiti due elenchi, che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, definiti rispettivamente:

Elenco "A": "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile" e Elenco "B": "Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso".

Fermo restando che ogni Regione e Provincia Autonoma sulla base degli elenchi così definiti potrà apportare gli aggiustamenti, le specificazioni e integrazioni relative alle proprie peculiarità e singolarità territoriali.

- Che il gruppo tecnico dei rappresentanti delle Regioni e Province Autonome ha inoltre ravvisato le seguenti opportunità:

- In riferimento alla categoria degli edifici e opere infrastrutturali che possono, assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (Elenco "B" allegato), sia fondamentale avviare una riflessione sugli "effetti accettabili", in quanto una interpretazione dell'Ordinanza 3274/2003 basata su criteri eccessivamente cautelativi rischierebbe di inficiare lo spirito e la portata dell'Ordinanza stessa, estendendo l'obbligo della verifica ad un numero di oggetti che può diventare di diversi milioni di unità con conseguenti risvolti connessi alle esigenze finanziarie necessarie per effettuare le verifiche.

- Rimandare ad un momento successivo, ed esclusivamente per l'ambito relativo alle verifiche di adeguatezza del patrimonio esistente, una specificazione più puntuale delle categorie degli edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, principalmente attraverso la considerazione, oltre gli aspetti puramente qualitativi degli edifici e opere di che trattasi, anche di valutazioni relative a "soglie" numeriche al fine soprattutto di rendere sostenibile sia dal punto di vista operativo che finanziario l'applicazione dell'Ordinanza 3274/2003 e di massimizzarne l'efficacia.

- Per le verifiche tecniche che le Regioni dovranno fornire ai soggetti competenti, prendere atto di quanto contenuto nell'allegato 2 del Decreto 3685 del 21.10.2003, i cui contenuti vengono recepiti per quanto relativo al livello "L0", e rimandare a successivo approfondimento ed elaborazione per quanto relativo ai livelli di verifica "L1" ed "L2", proposti anche nella necessità di portare a compimento, sulla problematica specifica, una fase di confronto col mondo scientifico e tecnico-professionale.

- Realizzare, in via preliminare e propedeutica, una acquisizione di dati "poveri" (livello L0 di cui al Decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 3685 del 21.10.2003) sull'universo di categorie individuate negli allegati elenchi "A" e "B", anche al fine di acquisire gli elementi conoscitivi che potranno essere utilizzati a supporto della scelta e nelle more del completamento della base di dati relativa al livello L0, attraverso analisi di tipo statistico su campioni significativi, conseguire risultati utili a valutare le conseguenze tecniche e finanziarie relative a definizioni di soglie variabili, a supporto della suddetta scelta.

• Che nelle more della definizione di eventuali soglie per la progettazione relativa a nuovi interventi sia comunque necessario attenersi strettamente a criteri cautelativi, considerando esclusivamente, l'appartenenza alla generica categoria individuata, senza alcuna considerazione relativa al potenziale livello di affollamento/utilizzo della struttura da realizzare.

RAVVISATA:

- La necessità di prendere atto degli orientamenti espressi dal tavolo tecnico delle regioni e province autonome in relazione all'applicazione dell'O.P.C.M. n. 3274/2003 ed al decreto n. 3685/2003 in premessa e di uniformare agli stessi l'attività della Regione Campania.

RITENUTO

- Necessario approvare l'elenco degli edifici di cui agli allegati A) e B), ed uniformarsi agli orientamenti espressi dal tavolo tecnico.

PROPONGONO la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono tutte riportate di:

- Prendere atto degli orientamenti di cui in premessa espressi dal tavolo tecnico delle regioni e province autonome istituito presso la Conferenza Unificata dei Presidenti delle Regioni e Autonomie locali ai quali uniformare l'applicazione delle procedure.

- Approvare gli elenchi "A" e "B" allegati alla presente delibera, rispettivamente concernenti:

ELENCO A - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

ELENCO B - Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

- Trasmettere il presente atto a tutte le AA.GG.CC. Perché lo diramino ai Settori competenti in materia e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Valiante

Elenco A

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli interventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

Edifici:

- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale(*)
- Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale(*)
- Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali(*)
- Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
- Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (C OM, COC, ecc.)
- Centri funzionali di protezione civile
- Edifici, ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali
- Centrali operative 118
- Presidi sanitari

(*)limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza

Opere infrastrutturali

- Vie di comunicazione (strade ferrovie ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto, distribuzione di energia elettrica
- Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto, distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti ecc.)
- Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
- Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)
- Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza

Elenco B

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

Edifici:

- Asili nido e scuole di ogni genere
- Strutture ricreative (cinema teatri, discoteche ecc.)
- Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
- Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all'Allegato 1 elenco B punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.3685 del 21.10.2003
- Stadi e impianti sportivi
- Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi ecc.)
- Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati) o adibite al commercio (centri commerciali) suscettibili di grande affollamento
- Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

Infrastrutture:

- Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
- Opere di ritenuta non di competenza statale
- Impianti di depurazione
- Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile